



Calcolo ICI

Il decreto legge 93/2008 ha abolito l'ICI sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Alcuni comuni, secondo il regolamento ICI adottato, equiparano all'abitazione principale anche abitazioni date in uso gratuito a parenti o che appartengono a anziani ricoverati in casa di riposo, prevedendo quindi anche per queste fattispecie l'esenzione ICI.

Dato che ogni comune può deliberare un proprio regolamento ICI, è necessario verificare caso per caso, quali abitazioni sono equiparate alla principale e il numero massimo di pertinenze esenti.

Restano quindi soggetti a ICI tutti quegli immobili non adibiti ad abitazione principale (secondo case, appartamenti sfitti, locati, concessi in uso gratuito –se il comune non prevede l'esenzione ICI - , autorimesse, cantine, stalle... se non pertinenze di abitazione principale).

Per il calcolo ICI è necessario portare al CAF l'atto notarile di compravendita o una visura catastale dai quali risultino le rendite degli immobili, nonché codice fiscale e dati anagrafici dei proprietari.

Il versamento ICI avviene in due rate:

- L'acconto da versare entro il 16 giugno di ogni anno;
- Il saldo da versare entro il 16 dicembre di ogni anno.

Il versamento viene effettuato generalmente con mod. F24, tramite qualsiasi banca o ufficio postale.

Ravvedimento ICI

Nel caso in cui un contribuente ometta il versamento ICI, oppure versi l'imposta in misura minore di quanto dovuto, è possibile sanare la situazione attraverso il ravvedimento operoso, entro un anno dalla scadenza naturale.

Sull'imposta non versata, si applica la sanzione del 3% se effettuato entro 30 giorni o del 3,75% se versato entro l'anno, e il tasso di interesse pari all'1,5% da calcolare su base annua.

Dichiarazione ICI

Occorre presentare la dichiarazione ICI quando l'immobile è oggetto di atti o fatti che determinano la variazione dell'imposta dovuta o dell'aliquota.